

## REGIONE LOMBARDIA

### LEGGE REGIONALE 14 Dicembre 2006 , n. 28

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).**

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'Art. 8 le parole "ai seguenti cittadini italiani" sono sostituite dalle parole "alle seguenti categorie di";

b) al comma 3 dell'Art. 8 le parole "cittadini italiani" sono soppresse;

c) al comma 6 dell'Art. 8 le parole "cittadini italiani" sono soppresse.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.2.2.2.123 "Integrazione e potenziamento del trasporto pubblico locale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico 2006-2008.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/275 del 5 dicembre 2006.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo dell'Art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1  
"Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e  
locale"

Art. 8.

Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di  
trasporto pubblico

1. Le tessere di libera circolazione che cessano di validita' al  
31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere  
dal 1° agosto 2004 e' riconosciuto il diritto alla circolazione  
gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio  
regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:

- a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
- b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta  
categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalita'  
stabilite con apposito atto della giunta regionale;
- c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con  
invalidita' dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidita'  
civile non inferiore al sessantasette per cento;
- d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime  
della criminalita' organizzata dalla prima alla quinta categoria o  
corrispondente percentuale di menomazione della capacita' lavorativa;
- e) i privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo  
visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale  
correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalita'  
stabilite con apposito atto della giunta regionale;
- f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai  
sensi dell'Art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del  
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la  
protezione e l'assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di  
assistenza ai sordomuti);
- g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui  
all'Art. 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica  
sicurezza, secondo le modalita' stabilite con apposito atto della  
giunta regionale.

2. A decorrere dal 1° agosto 2004, e' riconosciuto altresì il  
diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico  
di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi  
civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con  
grado di invalidita' pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle  
commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza  
passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le  
modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale (1)

2-bis. Agli invalidi civili con grado di invalidita' pari al 100%  
sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidita' a  
partire dall'80%.

3. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di  
una riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'Art. 7,  
comma 3-bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di  
trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate  
categorie di residenti in Lombardia:

- a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro  
formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla  
legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di  
invalidita' non inferiore al sessantasette per cento e sino al  
novantanove per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro  
eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita  
secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta  
regionale;
- b) i pensionati di eta' superiore ai sessantacinque anni se  
uomini e ai sessanta anni se donne;
- c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invdlidi a causa

di atti di terrorismo e le vittime della criminalita' organizzata dalla sesta all'ottava categoria.

4. Lo giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 3, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonche' le modalita' operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di eta' superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'Art. 7, comma 3-bis, secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale.

7. I titoli di gratuita' e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 6 sono estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

8. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuita' ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalita' stabilite dalla giunta regionale.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.